



CONFINDUSTRIA CATANIA

RASSEGNA STAMPA

25 GENNAIO 2021

IL SOLE 24 ORE

I Ristori alla prova di efficacia

Più equità nei contributi con l'addio ai ricavi d'aprile

Con poteri direttivi e sanzionatori l'algoritmo diventa datore di lavoro

Assunzioni incentivate e nuovi limiti

I debiti fuori bilancio a rate dividono Corte dei Conti e Tar

ITALIA OGGI

Sul lavoro la scure del Covid-19

Crediti Iva superiori a 5.000 €

LA SICILIA

Con pasta e riso tiene l'export dell'alimentare Made in Italy

I ristoranti alla prova di efficacia

Misure anticrisi. Il decreto con i prossimi sostegni promette di rivedere le regole d'accesso e allargare la platea. Superando le storture dei 15 tipi di contributo distribuiti nel 2020

Nessun rinvio ai codici Ateco. E stop al richiamo del calo di fatturato registrato ad aprile 2020. Il quinto capitolo della "saga" dei Ristori promette di rivedere le regole per accedere agli aiuti a fondo perduto. Con nuove basi di calcolo e un allargamento della platea, che dovrebbe includere le attività penalizzate anche solo indirettamente dalle chiusure anti-Covid. I nuovi sostegni del de-

creto Ristori 5, che dovrà essere approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri, andranno quindi ad aggiungersi ai 15 tipi di contributo a fondo perduto del 2020 (per considerare solo i principali), superando l'eccessiva frammentazione e cercando di migliorarne l'efficacia. La sfida è quella di fotografare con precisio-

ne il "bisogno" degli imprenditori.
Aquaro, Dell'Oste e Ferlito

— a pag. 5

Il sostegno all'economia

Il decreto con i prossimi aiuti promette di rivedere le regole d'accesso e allargare la platea. Finora il maggior numero di bonifici è andato ad attività di ristorazione e commercio

Ristori 2021 con nuovi requisiti

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Nessun rinvio ai codici Ateco. E stop al richiamo del calo di fatturato registrato ad aprile 2020. Il quinto capitolo della "saga" dei Ristori promette di rivedere le regole per accedere agli aiuti a fondo perduto. Con nuove basi di calcolo e un allargamento della platea, che dovrebbe includere le attività penalizzate anche solo indirettamente dalle chiusure anti-Covid. Lo scostamento di bilancio di 32 miliardi – approvato la scorsa settimana in Parlamento – ha messo sul piatto la dote per gli aiuti che il Consiglio dei ministri approverà nei prossimi giorni.

I contenuti sono stati anticipati in sintesi nella lettera inviata a Bruxelles dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Ma una cosa è certa, evidenziata dallo stesso ministro: il Governo vuol disporre di risorse sufficienti nel caso in cui i

rigidi vincoli alla mobilità e all'attività imprenditoriale proseguano per tutta la primavera. Tutto ciò mentre la Commissione Ue ha proposto agli Stati membri di estendere fino al prossimo 31 dicembre il regime temporaneo agevolato per gli aiuti di Stato. Un regime che da marzo 2020 ha



Peso: 1-6%, 5-51%



permesso di autorizzare interventi per quasi 3.100 miliardi, di cui 454 proprio all'Italia. Cifra che comprende comunque tutti i tipi di aiuto, non solo i ristori a fondo perduto.

Quanto ai contributi veri e propri, l'agenzia delle Entrate ha accreditato finora oltre 10 miliardi, tra decreti Rilancio, Agosto, Ristori (da uno a quater) e Natale. In tutto 3,3 milioni di bonifici per un importo medio di 3.013 euro.

Di emergenza in emergenza, i vari decreti del 2020 hanno inseguito il disagio degli imprenditori; ma il tentativo di risarcirli adeguatamente (e tutti) ha cozzato proprio con l'urgenza di intervenire via via con norme subito operative. Il confronto di fatturato "aprile su aprile" ha per esempio causato una serie di storture: «Ci ha consentito di essere rapidi», ha spiegato il titolare dell'Economia, anche se «in qualche caso può avere prodotto un'ingiustizia». Basta pensare a chi ad aprile 2019 ha fatturato molto per qualche evento eccezionale (si veda l'articolo in basso).

Altre difficoltà applicative sono poi derivate dai codici Ateco, che non sempre inquadravano tutte le imprese coinvolte dalla crisi, soprattutto nel caso delle attività miste. La proliferazione degli aiuti – alcuni estremamente settoriali, altri ancora da attuare – è stata d'ostacolo. Così come le correzioni in corsa, spesso utili, ma anche fonte di complicazioni.

I nuovi sostegni del Ristori 5 andranno quindi ad

aggiungersi ai 15 tipi di contributo a fondo perduto – per considerare solo quelli principali – che si sono succeduti nei mesi scorsi, a partire da quello del decreto Rilancio 34/20 (si veda la scheda in pagina). Escludendo i 35 mila versamenti del contributo per i centri storici, finora le categorie con il maggior numero di accrediti sono ristoratori e commercio al dettaglio (1,2 milioni di bonifici). La sfida ora sarà quella di fotografare con precisione il "bisogno", prendendo a riferimento il calo di fatturato sofferto nel 2020. Magari anche in un'ottica perequativa che tenga conto dell'entità delle perdite subite da chi ha ricevuto meno (o niente) nei mesi scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 1-6%, 5-51%

I numeri

LA MAPPA DEGLI AIUTI

Gli aiuti erogati con il DI Rilancio e i DI Ristori in base al domicilio fiscale del beneficiario


REGIONE	NUMERO PAGAMENTI	IMPORTO MLN €	REGIONE	NUMERO PAGAMENTI	IMPORTO MLN €	REGIONE	NUMERO PAGAMENTI	IMPORTO MLN €	REGIONE	NUMERO PAGAMENTI	IMPORTO MLN €
Abruzzo	77.997	209	Lazio	244.187	828	Puglia	176.699	456	V. D'Aosta	9.257	30
Basilicata	26.890	68	Liguria	102.400	271	Sardegna	69.216	186	Veneto	282.427	930
Calabria	96.420	222	Lombardia	501.858	1.881	Sicilia	246.725	553	Totale (*)	3.285.719	9.920
Campania	267.365	803	Marche	98.456	286	Toscana	276.415	879			
Emilia R.	304.149	880	Molise	16.759	37	Trentino A.A.	97.425	309			
Friuli V.G.	66.644	195	Piemonte	277.516	756	Umbria	46.232	139			

Nota: (*) Il totale include anche le erogazioni a beneficiari con dato del domicilio non disponibile.

LEGENDA
0 400 800 >1.200

I PRINCIPALI SETTORI

I principali gruppi di beneficiari degli aiuti divisi per codice Ateco



Nota: (**) escluso auto e moto. Fonte: elaborazione su dati Agenzia Entrate

I 15 TIPI DI SOSTEGNO 2020

a cura di Gabriele Ferlito

1. Fondo perduto "Rilancio"

DI Rilancio 34/2020, articolo 25 (prov. Entrate 10 giugno 2020)

● Richieste da 15 giugno al 13 agosto

Beneficiari e requisiti

- Esercizi attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con ricavi 2019 inferiori a 5 milioni
- Calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33,33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019

Importi

- 20%, 15% o 10% del calo di fatturato, con minimo di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 (altri)

2. Filiera ristorazione

DI Agosto 104/2020, articolo 58 (Dm Mipaaf 27 ottobre 2020)

● Richieste dal 15 novembre 2020 al 15 dicembre 2020

Beneficiari e requisiti

- Ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi, a copertura dei costi sostenuti dopo il 14 agosto per prodotti agricoli e alimentari Made in Italy, anche Dop e Igp, e vitivinicoli
- Calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 25% tra il quadrimestre marzo-giugno 2020 e quello 2019

Importi

- Contributo parametrato agli acquisti, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro

3. Centri storici

DI Agosto 104/2020, articolo 59 (prov. Entrate 12 novembre 2020)

● Richieste dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021

Beneficiari e requisiti

- Esercizi di vendita in aree centrali (zone A) di 29 Comuni capoluogo con forte perdita di turisti stranieri
- Calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33,33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019

Importi

- 15%, 10% o 5% del calo di

fatturato, con minimo di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 (altri)

4. Comuni montani calamitati

DI 104/20, art. 60, comma 7-sexies

● In attesa di provvedimento Entrate

Beneficiari e requisiti

- Soggetti che non hanno fatto domanda del contributo "Rilancio", nei Comuni montani e in stato di emergenza al 31 gennaio 2020
- Anche senza calo di ricavi del 33,33% tra aprile 2020 e aprile 2019

Importi

- 20%, 15% o 10% del calo di fatturato, con minimo di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 (altri)

5. Revisione richieste "Rilancio" Risoluzione Entrate 65/E/2020

● Richieste dall'11 ottobre 2020

Beneficiari e requisiti

- Beneficiari del "Rilancio" che per errore sono stati rigettati o hanno ottenuto un importo inferiore
- Istanza in autotutela alle Entrate

6. Bonus "Ristori" automatico DI Ristori 137/2020, articolo 1

Beneficiari e requisiti

- Soggetti che dichiarano attività prevalente con Ateco nell'allegato 1 al DI e hanno avuto l'aiuto "Rilancio"

Importi

- Importo "Rilancio", moltiplicato per i "coefficienti settoriali" (dal 100% al 400%) ex allegato 1 al DI

7. Bonus "Ristori" non automatico DI Ristori 137/2020, articolo 1

● Richieste dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021

Beneficiari e requisiti

- Soggetti che dichiarano attività prevalente con Ateco nell'allegato 1 al DI e hanno avuto l'aiuto "Rilancio"
- Calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33,33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019

Importi

- 20%, 15% o 10% del calo, con

minimo di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 (altri), moltiplicato per i "coefficienti settoriali" (dal 100% al 400%) ex allegato 1 al DI

8. Restrizioni Dpcm 3 novembre DI Ristori 137/2020, articolo 1

● Richieste dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021

Beneficiari e requisiti

- Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle "zone rosse" e che dichiarano attività prevalente con Ateco nell'allegato 2 al DI
- Calo di almeno il 33,33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019

Importi

- 20%, 15% o 10% del calo con minimo di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 (altri), moltiplicato per i "coefficienti settoriali" (dal 100% al 400%) ex allegato 2 al DI

9. Fiere internazionali DI 137/2020, articolo 6, comma 3

● In attesa di delibera del Comitato agevolazioni Fondo legge 295/73

Beneficiari e requisiti

- Enti fieristici italiani (Spa, Srl) e imprese con attività prevalente organizzazione fiere internazionali

Importi

- Contributi commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, sostegni erogati da Pa o altre fonti di ricavo

10. Sport dilettantistico DI 34/20, art. 217 e DI 137/20, art. 3

(Dpcm 11 giugno e 18 novembre)

Beneficiari e requisiti

- Associazioni e società sportive dilettantistiche, con requisiti Dpcm

Importi

- Contributi fissi (800 euro / 1600 euro) o parametrati ad alcune voci

11. Spettacolo, cinema, teatro DI cura Italia 18/2020, articolo 89

e DI 137/20, articolo 5, comma 1

(attuati con vari decreti Mibact)

Beneficiari, requisiti e importi

- Organismi dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo)
- Requisiti e contributi fissati dai Dm 23-28 aprile, 5-11 giugno, 10 luglio, 10-17 agosto, 7-14-16-29 ottobre, 9 novembre, 3-4 dicembre

12. Settore turistico DI 34/20, art. 182, DI 104/20, art. 77, DI 137/20, art. 5, c. 2 (decreti Mibact)

Beneficiari, requisiti e importi

- Agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici
- Requisiti e contributi fissati dai Dm 12 agosto, 2-5 ottobre, 2 novembre, 4 dicembre

13. Operatori della cultura DI 34/20, art. 183, DI 137/20, art. 5, comma 3 (con decreti Mibact)

Beneficiari, requisiti e importi

- Musei e imprese e istituti culturali
- Requisiti e contributi previsti dai Dm 26 giugno, 3-10 agosto, 7-14-29 ottobre, 13-17-24 novembre, 4 dicembre

14. Centri con santuari religiosi Legge 178/20, art. 1, commi 87-88

(in attesa di decreto attuativo)

Beneficiari e requisiti

- Esercizi di vendita in aree centrali dei Comuni con santuari religiosi e con forte perdita di turisti stranieri
- Calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33,33% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019

Importi

- 15%, 10% o 5% del calo di fatturato, con minimo di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 (altri)


15. Filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura

Legge 178/2020, art. 1, comma 128

(in attesa di decreto attuativo)

Beneficiari, requisiti e importi

- Da individuare con Dm del Mipaaf



VERSÒ LE NUOVE DISPOSIZIONI

Più equità nei contributi con l'addio ai ricavi di aprile

Gabriele Ferlito

I nuovi "ristori" allo studio del Governo sono ancora un cantiere aperto. Le ipotesi sul tavolo sono molteplici, ma quello che pare certo è che gli aiuti saranno destinati a una platea più ampia di beneficiari e adotteranno criteri di assegnazione più oggettivi di quelli che hanno contraddistinto i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno. Così, oltre a estendere l'indennizzo ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, i nuovi aiuti dovrebbero prescindere dall'altalenante andamento "cromatico" delle Regioni e dai codici Ateco riferiti alle attività direttamente destinatarie delle misure restrittive. Insomma, l'obiettivo è quello di destinare gli aiuti a tutte le imprese e i professionisti, purché dimostrino di avere subito consistenti danni dalla contrazione economica conseguente all'emergenza sanitaria.

I criteri di assegnazione degli indennizzi attualmente in fase di studio dovranno superare uno degli aspetti dei ristori "bis" del 2020 che ha sollevato maggiori critiche tra gli operatori economici: vale a dire la parametrizzazione a dati economici "scollati" rispetto al periodo di inattività im-

posto dalle norme di contenimento del Covid-19.

Il riferimento è al parametro della riduzione di fatturato subita nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, introdotto nella prima versione del contributo a fondo perduto ma confermato anche nei ristori di fine anno. Questo parametro poteva ritenersi significativo al momento dell'emanazione del Dl 34/2020 (maggio), anche se il calcolo su un solo mese determinava spesso risultati casuali. La sua conferma nei ristori di fine anno (Dl 137/2020), pur dettata da meritevoli ragioni di velocizzazione nell'erogazione delle somme, ha invece comportato un'evidente stortura: coloro che non rispettavano tale requisito, oltre a essere rimasti esclusi dal primo giro di contributi, sono stati automaticamente tagliati fuori anche dal nuovo bonus, a prescindere dall'entità dei danni economici subiti con il blocco dell'attività nella seconda parte dell'anno.

Paradigmatico poi il caso delle attività stagionali, che magari nel mese di aprile non avevano nemmeno iniziato la stagione. Non potendo fare il confronto di fatturato richiesto dalla norma, questi operatori sono rimasti esclusi da entrambi i "round" dei ristori.

Ma anche possedendo il requisito del calo di fatturato di aprile, poteva accadere di restare esclusi dal contributo "ristori" perché l'attività indicata come prevalente nel modello di apertura/variazione dati Iva non era stata interessata dalle nuove chiusure.

I nuovi aiuti previsti per il 2021 dovrebbero dunque superare tutte queste sperequazioni, prendendo a riferimento un periodo temporale più ampio e più prossimo alla situazione attuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Norme & Tributi - Pagina 19

L'articolo di Gian Paolo Ranocchi sulle storture dei ristori

**Il richiamo
dei codici
Ateco
non ha
sempre
fotografato
in modo
corretto
le attività
più in crisi**



Peso: 11%

L'algoritmo è datore di lavoro se ha poteri direttivi e di sanzione

Giampiero Falasca — a pag. 16

Con poteri direttivi e sanzionatori l'algoritmo diventa datore di lavoro

GIG E SHARING ECONOMY

La piattaforma digitale
può essere strumento
organizzativo o impresa

Dal funzionamento può
discendere l'inquadramento
differente del rapporto

A cura di

Giampiero Falasca

La grande trasformazione che sta attraversando il mondo del lavoro è legata a doppio filo all'evoluzione della gig e della sharing economy. Questi settori produttivi devono fronteggiare, più degli altri, la difficoltà di incasellare le nuove forme di lavoro dentro gli schemi tradizionali.

La difficoltà di ricondurre negli schemi classici i nuovi lavori non deriva solo dalle modalità molto innovative con le quali si svolge l'attività lavorativa in questi settori, ma deriva anche da un altro tema finora poco considerato, pur avendo un ruolo fondamentale nella vicenda: è difficile identificare chi vesta i panni del datore di lavoro.

Quando compriamo un servizio di consegna di cibo a domicilio, una prestazione di un libero professionista, un libro o un abbonamento televisivo, che ruolo svolge la piattaforma digitale di cui ci avvaliamo per gestire dall'inizio alla fine tutta la transazione e gli eventuali problemi successivi (dalla gestione dei reclami fino all'eventuale sostituzione di quanto acquistato)?

Volendo schematizzare al massimo i termini della questione, si

possono ipotizzare due differenti ruoli della piattaforma digitale:

- può agire come intermediario che si limita ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di un bene o di un servizio, gestendo tutti gli aspetti connessi (pagamenti, reclami, e così via);
- oppure può agire come soggetto che direttamente si impegna, mediante una propria forza lavoro (contrattualizzata con rapporti autonomi o subordinati, secondo i casi), a vendere all'utenza alcuni beni e servizi.

L'applicabilità dell'uno o dell'altro modello non si può decidere a priori, per il semplice motivo che la soluzione va ricercata analizzando caso per caso come si comporta la piattaforma digitale.

La piattaforma come impresa

La giurisprudenza ha iniziato a occuparsi del tema, arrivando a delle conclusioni ancora molto provvisorie – le sentenze sono poche, e manca ancora un intervento della Corte di cassazione, fondamentale per assicurare letture omogenee – ma comunque interessanti.

Una decisione importante è quella emanata il 24 novembre scorso dal Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto la natura su-

bordinata del rapporto intercorrente tra un rider e una piattaforma digitale.

Per arrivare a questa conclusione il giudice ha fatto una lunga e dettagliata analisi della natura della piattaforma digitale, avvalendosi anche di alcuni richiami al diritto comunitario, all'esito della quale ha dichiarato la natura di vera e propria «impresa» della piattaforma.

Fatta questa premessa, il giudice ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di collaborazione dei riders, ritenendo che alcune caratteristiche di funzionamento della piattaforma dovessero essere qualificate come forme di esercizio del potere direttivo. È stato considerato rilevante il fatto che solo accedendo alla piattaforma e sottostando alle sue regole il rider poteva svolgere le prestazioni di lavoro. Un altro elemento im-



Peso: 1-1%, 16-29%

portante, secondo il Tribunale di Palermo, è che la piattaforma è soggetto che ha la disponibilità degli algoritmi e li programma.

Un ruolo fondamentale è stato attribuito, inoltre, ai meccanismi sanzionatori. L'algoritmo, secondo la sentenza, permette alla piattaforma digitale di esercitare il potere disciplinare tipico del datore di lavoro, in quanto l'attribuzione di un punteggio inferiore come reazione al verificarsi di determinati eventi costituisce una sanzione disciplinare atipica.

Infine, il giudice rileva che il funzionamento della piattaforma costringe il rider a mettere il proprio tempo a disposizione della piattaforma stessa, in quanto per ricevere incarichi dovrà essere loggato e trovarsi in prossimità dei locali commerciali partner, esattamente come accade nel lavoro subordinato.

Stop a discriminazioni

Un altro intervento sul tema è quello del tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 31 dicembre scorso. Con questa pronuncia è stata riconosciuta la natura discriminatoria della condotta di un algoritmo utilizzato da una piattaforma digitale, il quale – secondo il giudice – penalizzava chi si assentava dal lavoro, non tenendo conto delle motivazioni, se si trattasse cioè di motivi futili o se invece, ad esempio, di casi di malattia o di lavoratori in sciopero.

La questione delle piattaforme digitali è ancora lontana dal trovare una soluzione definitiva, ma il messaggio che mandano queste sentenze è chiaro: anche se è dematerializzato e quasi invisibile, e pur in

un contesto di grande innovazione tecnologica, il datore di lavoro resta sempre il soggetto che esercita il potere direttivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANDO LA PIATTAFORMA PUÒ DIVENTARE DATORE DI LAVORO

1

ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO

Regole non negoziabili

Per il tribunale di Palermo (sentenza 3570 del 24 novembre 2020), si ha esercizio del potere direttivo quando la piattaforma digitale decide come debba essere svolta la prestazione, senza lasciare un reale margine di autonomia al lavoratore. Nel riconoscere la natura subordinata del rapporto tra un rider e una piattaforma digitale, il giudice ha rilevato che la stessa piattaforma dettava istruzioni da seguire per tutta la durata della prestazione, dalle aree di lavoro alle tempistiche.

2

ESERCIZIO DEL POTERE ORGANIZZATIVO

Turni vincolati dal sistema

Sempre secondo la sentenza 3570 del tribunale di Palermo, si ha esercizio del potere organizzativo quando la piattaforma stabilisce l'inizio e la fine della prestazione, l'alternanza dei turni e le altre condizioni di svolgimento. La piattaforma digitale censurata dal giudice, ad esempio, non lasciava libertà nel prenotare i turni, ma rendeva disponibili le sessioni prioritariamente ai lavoratori con un punteggio più elevato, assegnato dalla stessa piattaforma. Privilegiava poi le prenotazioni per il fine settimana.

3

ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE

Sanzioni ai lavoratori

Per il tribunale di Bologna (ordinanza del 31 dicembre 2020), si configura l'esercizio di un potere disciplinare quando la piattaforma digitale usa sistemi che penalizzano le persone che violano determinati standard di comportamento. Il giudice ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta di un algoritmo usato da una piattaforma digitale che penalizzava chi si assentava dal lavoro, senza distinguere tra l'assenza dovuta a futili motivi e quella dovuta a malattie, cura dei familiari o sciopero.



Peso: 1-1%, 16-29%

**5. LAVORO**

Assunzioni incentivate e nuovi limiti

Enzo De Fusco

Il nuovo incentivo per l'occupazione giovanile stabile e quello per le assunzioni delle donne rischiano di essere inapplicabili per le imprese di grandi dimensioni.

La legge di Bilancio 2021 (178/2020) è intervenuta potenziando e ampliando la portata di alcune agevolazioni già presenti. La scelta, infatti, non è stata quella di eliminare dal sistema le vecchie misure, ma di introdurre meccanismi per renderle ancora più convenienti nel biennio 2021-22.

Le nuove misure sono riconosciute, sostanzialmente, in base

alla sessione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Stato legati all'emergenza Covid-19; e sono sottoposte, quindi, al limite degli 800mila euro. Ma proprio questo è l'elemento critico, perché i datori di lavoro che hanno già raggiunto e superato la soglia rischiano di non veder riconosciuto il nuovo beneficio.

Il tenore letterale delle disposizioni, tuttavia, porta a ritenere che gli 800mila euro siano il tetto applicabile solo alle nuove misure. Cioè che la limitazione sia applicabile solo ai maggior importi riconosciuti in ragione della legge di Bilancio 2021 e non anche alle

somme già previste nel previgente assetto normativo. In caso di inapplicabilità delle nuove previsioni, è corretto che tornino in campo i precedenti incentivi mai cancellati, con le specifiche regole, gli specifici requisiti e le relative limitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ENZO DE FUSCO
Le principali novità sul lavoro per il 2021



Peso: 5%

I debiti fuori bilancio a rate dividono Corte conti e Tar

CONTABILITÀ

Per i giudici amministrativi la dilazione non produce un danno irreparabile

Maria Teresa Nardo
Stefano Pozzoli

Una sentenza del Tar Calabria (560/2020) riguardante un Comune in piano di riequilibrio esclude la possibilità che un debito fuori bilancio possa generare un danno grave e irreparabile ove sia previsto un accordo di rateizzazione decennale tra le parti. Nel caso, si tratta di un importo ingente (1,12 milioni) che l'ente deve alla regione per adeguamento tariffario del servizio rifiuti.

Il Comune aveva impugnato la delibera di giunta regionale 220/2019 in ragione del fatto che il costo del servizio era stato calcolato e richiesto dalla regione con particolare ritardo (oltre due anni) generando così un debito fuori bilancio per l'ente locale, considerato che questi costi non potevano più essere inseriti nel Pef e quindi essere coperti dalla Tari.

Il rispetto dei tempi dell'iter procedurale definito dalla legge regionale n. 18/2013 avrebbe permesso al Comune di ricomprendere l'onere nel Pef del servizio integrato dei rifiuti dell'anno di riferimento o, al più tardi, dell'anno successivo. Questo avrebbe consentito al Comune di quantificare correttamente la tariffa e le relative entrate necessarie per la copertura in bilancio dei costi del servizio, evitando così il formarsi di un debito fuori bilancio a carico delle finanze comunali.

Il Comune, su questo punto, ha

evidenziato il grave pregiudizio derivante dall'obbligo normativo di finanziare in bilancio i debiti fuori bilancio in tre anni, indipendentemente dalla presenza o meno di piani di rateizzazione, come chiarito dalla sentenza della Corte conti SS.RR./EL n. 37/2020 (su cui si veda Nt Enti Locali & Edilizia del 13 gennaio scorso) e dalla deliberazione n. 17/2020 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria.

Il Comune, davanti al Tar (e successivamente in Consiglio di Stato), richiamando la norma in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ha specificato che ai fini della verifica degli equilibri di bilancio la rateizzazione di un debito fuori bilancio oltre i tre anni del bilancio di previsione non è da considerarsi praticabile, tanto più in un ente che già ha approvato il piano di riequilibrio, e che un ulteriore riconoscimento di debito fuori bilancio potrebbe solo aggravare irrimediabilmente gli equilibri già fragili.

Di conseguenza ha richiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Tuttavia, con ordinanza n. 560/2020, il Tar ha rigettato la domanda cautelare ritenendo che non sussistano i presupposti per concedere la tutela cautelare, dovendo in proposito anche evidenziare che le dimensioni del debito gravante sul comune e la sua rateizzazione in dieci anni escludono che nel tempo necessario a definire nel merito la

controversia possa prodursi un danno grave e irreparabile. Questa posizione è stata confermata, seppur in parte, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sentenza 8648/2020).

La differenza di posizione, tra la Corte dei Conti e il giudice amministrativo può essere rintracciata nell'articolo 53, comma 6 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge n. 126 del 2020, che modifica l'articolo 194, comma 3 del Tuel nel modo seguente: «In presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa».

Non si esclude in questo scenario l'intervento della Corte costituzionale su questa modifica dell'art. 194, comma 3 del Tuel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 13%

L'analisi nel 22° rapporto del Cnel. Da rivedere la frammentazione dei contratti

Sul lavoro la scure del Covid-19

Colpiti 12 mln di lavoratori, soprattutto donne e giovani

PAGINA A CURA
DI ANTONIO LONGO

La crisi da Coronavirus ha coinvolto circa 12 milioni di lavoratori tra dipendenti e autonomi, per i quali l'attività professionale è stata sospesa o ridotta, in seguito al lockdown. E i dati più sconcertanti riguardano l'occupazione giovanile, con 2 milioni di Neet, e quella femminile, già in una situazione critica prima dell'emergenza, con quasi una donna su due inoccupata, che si è ridotta di quasi 2 punti percentuali. È un mercato del lavoro, quello di inizio del 2021, che presenta più ombre che luci nella fotografia scattata dalla ventiduesima edizione del «Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione» curato dal Cnel in cui, in particolare, si sottolinea come lo scenario sia probabilmente destinato ad aggravarsi in concomitanza con l'interruzione della cassa integrazione e la fine del blocco dei licenziamenti. E gli analisti temono che una parte degli esuberanti verrà assorbita dall'economia sommersa, andando ad incrementare la quota di lavoro nero. La pandemia si è rivelata, quindi, un autentico acceleratore di tendenze già presenti negli ultimi anni. «La crisi prodotta dal Covid e dai provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza sanitaria ha alterato in profondità il funzionamento del mercato del lavoro come dell'economia, con impatti diversificati per settori, per territori e per gruppi sociali, allargando divergenze e diseguaglianze storiche», sottolinea il presidente del Cnel Tiziano Treu che ha curato l'introduzione ai 15 capitoli di cui si compone il rapporto.

Rischio Neet. Gli analisti del Cnel sottolineano come lo scarso investimento pubblico

sulle nuove generazioni costituisce il principale nodo che vincola, al ribasso, le possibilità di crescita italiane, da sciogliere, prima ancora che sul piano del rapporto tra giovani e lavoro, su quello del ruolo delle nuove generazioni nel modello di sviluppo del paese. Quindi, non si tratta soltanto di contenere il peggioramento prodotto dalla pandemia sulle condizioni degli attuali e futuri entranti nel mondo del lavoro ma va, prima di tutto, compreso cosa non funzionava prima della crisi sanitaria nella capacità di preparare le nuove generazioni per inserirle, in modo efficace, nel mondo del lavoro e valorizzare il loro capitale umano nel sistema produttivo. Nel report si evidenzia che il tasso di disoccupazione non prende in considerazione chi si scaglia e non cerca più attivamente lavoro o chi, in ogni caso, decide di sospendere la propria attività di ricerca di un lavoro dipendente o è in attesa delle condizioni di avvio di una attività autonoma. Il tasso di Neet (Neither in Employment nor in Education or Training), nella fascia tra i 25 e i 34 anni, era pari a 23,1% nel 2008, all'inizio della grande recessione, mentre risulta pari a 28,9% nel 2019, a fronte di una media europea pari al 17,3%.

La crisi è soprattutto «rosa». Le donne hanno pagato il prezzo più alto della crisi in quanto impegnate a ricoprire ruoli e a svolgere lavori più precari, soprattutto nei servizi.

I dati confermano che la condizione della donna lavoratrice è penalizzata soprattutto dalla difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È questa difficoltà che contribuisce a mantenere la quota di occupazione femminile (meno del 50%) al di sotto delle medie europee. Tale

dato si è aggravato nel corso della pandemia senza che il ricorso allo smart working abbia giovato a correggerlo, in quanto limitato dall'aggravio di compiti familiari. Per lo stesso motivo si spiega il crollo dell'occupazione femminile e la crescita del tasso di disoccupazione in occasione della maternità per le donne indotte a lasciare il lavoro per prendersi cura dei figli. Su questa base, il Cnel ha più volte sottolineato come per promuovere l'occupazione femminile non bastino politiche di incentivazione economica alle assunzioni, ma serva anzitutto allargare l'offerta di servizi, non soltanto asili nido, ma scuola a pieno tempo e servizi per gli anziani, nonché promuovere forme organizzative del lavoro più favorevoli alla conciliazione.

La frammentazione del panorama negoziale. Al 30 settembre 2017, risultavano censiti 868 accordi nazionali di settore vigenti, al 30 giugno 2020 quelli depositati formalmente nell'Archivio nazionale contratti del Cnel sono diventati 935. Gli 856 relativi al settore privato risultano applicati da 1.516.060 imprese a 13.272.629 lavoratori dipendenti.


Ma il Cnel precisa che un numero molto ridotto di contratti disciplina la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro, infatti i 60 contratti prevalenti nei 12 settori ove sono disponibili i dati sui lavoratori coperti, si applica all'89% di tutti i lavoratori dipendenti, mentre i restanti 796 risultano applicati solo all'11% della platea dei dipendenti. Pertanto, al fine di rafforzare l'efficacia





dei contratti, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli, vanno definiti e applicati criteri univoci di rappresentatività delle parti della contrattazione, con modalità da definire di intesa con le parti.

Gli occupati per genere



Indice Dic '19 - Feb '20 = 100

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati ISTAT mensili



Peso: 62%

Fisco - Compensazione crediti:
si scaldano i motori con la di-
chiarazione annuale 2021

Ricca da pag. 8

FISCO

Dal 1° febbraio possibile presentare la dichiarazione 2021, presupposto per procedere

Crediti Iva superiori a 5.000 €, compensazioni pronte al via

Pagine a cura
di **FRANCO RICCA**

Le compensazioni orizzontali dei crediti Iva «pesanti» scaldano i motori. Dal 1° febbraio sarà possibile presentare la dichiarazione annuale 2021, presupposto necessario per poter compensare, dal decimo giorno successivo, il credito dell'anno d'imposta 2020 per importo superiore a 5.000, in pagamento di altri tributi, premi e contributi (comprese le accise pagate con il modello F24-accise, come chiarito nella risposta a consulenza dell'Ae n. 4/2020). Rimane sempre possibile, prima della presentazione della dichiarazione 2021, compensare liberamente, nel rispetto del limite massimo annuo di cui appresso, l'eventuale residuo credito dell'anno 2019, risultante dalla dichiarazione presentata nel 2020.

Quest'anno, salvo novità, il limite massimo delle compensazioni orizzontali torna a 700 mila euro; l'aumento a un milione, disposto dall'art. 147 del dl 34/2020 valeva infatti soltanto per il 2020. Resta fermo il limite speciale di un milione, previsto dall'art. 35, comma 6-ter, dl n. 223/2006, per i subappaltatori di lavori edili che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile.

Il limite rappresenta la soglia unica entro la quale devono essere contenute, nel corso

dell'anno solare 2021, le compensazioni orizzontali di crediti effettuate nel modello F24 e le richieste di rimborso c.d. semplificato (ex «conto fiscale»). Pertanto, ad esempio, se il contribuente chiede il rimborso semplificato del credito Iva 2020 per 400 mila euro, indicando tale importo nel campo 2 del rigo VX4 della dichiarazione annuale Iva 2021, avrà per il 2021 una residua disponibilità di 300 mila euro per le compensazioni orizzontali (o per altre richieste di rimborso semplificato). I rimborsi dei crediti Iva infrannuali, chiesti con il modello TR, non si computano ai fini del limite in questione, in quanto non sono erogati con la procedura semplificata, ma su disposizione di pagamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate; gli stessi crediti si computano, invece, se utilizzati in compensazione orizzontale.

Il limite riguarda le compensazioni effettuate e i rimborsi semplificati richiesti nel corso dell'anno 2021, a prescindere dalla tipologia e dall'origine del credito compensato/rimborsato; di conseguenza, per esempio, ai fini della verifica del rispetto del limite si devono cumulare: l'importo del credito annuale Iva 2019 utilizzato in compensazione orizzontale nei primi mesi 2021 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva 2021 per il 2020; l'importo del credito annuale Iva 2020 richiesto a rimborso con procedura semplificata con dichiarazione Iva 2021; l'importo del credito del primo trimestre 2021 utilizzato in compensazio-

ne nel corso di tale anno.

I modelli F24 recanti compensazioni orizzontali devono essere trasmessi solo mediante i servizi telematici dell'Agenzia entrate. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, dm 6 aprile 2018, i crediti Iva annuali e infrannuali maturati dai Gruppi Iva di cui all'articolo 70-bis dpr n. 633/72 non possono essere utilizzati per il pagamento dei debiti tributari e contributivi dei soggetti che vi partecipano.

Preventiva dichiarazione e visto di conformità. La compensazione del credito annuale per importo superiore a 5 mila euro è consentita solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale ed è subordinata alla condizione che la dichiarazione dalla quale emerge il credito rechi il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. (gli stessi principi valgono per i crediti Iva trimestrali, per i crediti relativi ad imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte e Irap).

Eccezione per i soggetti più affidabili. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, del dl n. 50/2017 e dell'art. 2 del provvedimento Ae del 30 aprile 2020, i contribuenti che, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabi-



lità (Isa), hanno conseguito un livello di affidabilità pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2019, oppure un livello pari almeno a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2018 e 2019, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità:

- ai fini della compensazione del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2020, fino all'importo di 50 mila euro;

- ai fini della compensazione del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, fino all'importo di 50 mila euro.

Le predette soglie di esonero sono cumulative, in quanto si riferiscono a compensazioni effettuate nell'anno solare 2021.

Le istruzioni sul «visto»

I primi chiarimenti sul visto di conformità sono stati forniti dall'Ae con circolare n. 57/09. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con circolari n. 28/2014, n. 32/2014 e n. 7/2015, nonché con risoluzioni concernenti le condizioni soggettive per l'apposizione del visto. Le situazioni in cui il visto non si considera validamente rilasciato sono riepilogate nelle istruzioni della dichiarazione annuale.

Integrazione del «visto».

Come precisato dall'Agenzia al punto 8.2 della circolare n. 6/2015, il visto di conformità, se non apposto dall'origine, può essere apposto in sede di dichiarazione integrativa, anche oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; in tal caso, sono legittimate solo le compensazioni effettuate successivamente.

Le società di comodo. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale presentata ai fini dell'Iva non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 del dlgs n. 241/97. In altre parole, le società qualificate «di comodo» non possono effettuare la compensazione orizzontale del credito Iva risultante dalla di-

chiarazione annuale relativa al periodo d'imposta nel quale versano nella condizione di non operatività ai sensi dell'art. 30. Sono esclusi dall'applicazione della normativa sulle società non operative, per il periodo d'imposta 2018, i soggetti che, applicando gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) di cui all'art. 9-bis del dl n. 50/2017, hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 9 (comma 11 dell'art. 9-bis e provvedimento agenzia delle entrate del 10 maggio 2019).

Sono inoltre esclusi, per il periodo d'imposta 2019: i soggetti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019; i soggetti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta 2018 e 2019. Queste esclusioni, che consentono di «recuperare» lo status con riferimento agli anni 2018 e 2019, anche ai fini del salvataggio del credito Iva nel caso di non operatività per un triennio consecutivo, non hanno però effetto sul periodo d'imposta 2020, che potrebbe tuttavia tornare «in bonis» tra qualche mese, a seguito dell'applicazione dei corrispondenti indici. Il beneficio connesso al punteggio Isa non opera se nell'anno d'imposta interessato il soggetto ha commesso violazioni costituenti reato ai sensi del dlgs n. 74/2000.

Accollo del debito altrui.

Con ris. n. 140/2017, l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che i debiti tributari oggetto di un negozio giuridico di accollo non potessero essere estinti dall'accollante mediante compensazione di crediti propri, poiché la compensazione di cui all'art. 17, dlgs n. 241/97, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative, trova applicazione solo per i debiti e i contrapposti crediti in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Questa posizione è stata trasferita nell'art. 1 del dl n. 124/2019, il quale prevede, in sintesi, quanto segue:

- chiunque si accoli il debi-

to d'imposta altrui, procede al relativo pagamento senza possibilità di utilizzare in compensazione crediti dell'accollante;

- i versamenti in violazione del divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del dlgs 471/97;

- con atti di recupero da notificare entro il 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all'accollante le sanzioni ex art. 13, commi 4 o 5, dlgs 471/97 (indebita compensazione);

b) all'accollato la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del dlgs n. 471/97 (omesso versamento), recuperando imposta e interessi al cui pagamento è solidalmente obbligato l'accollante.

Utilizzo legittimo di crediti altrui. In alcuni casi il credito può essere utilizzato in compensazione da un soggetto diverso da quello che lo ha maturato. Questa circostanza si può verificare per i soggetti coinvolti in operazioni straordinarie, per i soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. Tuir (c.d. consolidato fiscale), ovvero per i soggetti che si avvalgono della procedura di liquidazione Iva di gruppo. In relazione alle prime due fattispecie, con risoluzione n. 286/09 sono stati istituiti i codici identificativi «61» e «62» da riportare nel modello F24. Il codice «62» va utilizzato ad esempio nel caso della società incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale della società incorporata, relativo all'anno d'imposta antecedente all'operazione straordinaria. In tal caso, il modello F24 va compilato indicando nella sezione «contribuente» il codice fiscale della società incorporante e i relativi dati, e il codice fiscale della società incorporata nel campo «codice fiscale del coobbligato».





La compensazione Iva

- La compensazione orizzontale del credito Iva dell'anno 2020 per importi superiori a 5.000 euro è consentita dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale 2021 recante il visto di conformità
- L'eventuale residuo credito dell'anno 2019, risultante dalla dichiarazione presentata nel 2020 e recante il visto di conformità, può essere utilizzato fino alla presentazione della dichiarazione 2021
- Le compensazioni orizzontali e i rimborsi semplificati devono essere contenuti entro l'importo massimo di 700.000 euro per anno solare
- È consentito utilizzare il credito maturato da soggetti la cui posizione Iva è stata assorbita (es. incorporazione di società)
- Non possono accedere alla compensazione del credito Iva le società di comodo, salvo ritorno «in bonis» per effetto degli Isa



STUDIO DI FEDERALIMENTARE

Con pasta e riso tiene l'export dell'alimentare Made in Italy

ARABELLA MARCONI

ROMA. La seconda ondata della pandemia ha inferto un duro colpo all'export Made in Italy nel mondo, ma il "food and beverage" resiste. Anche se si arena su un faticoso +0,1% nei primi 10 mesi del 2020 (rispetto al 2019), resta comunque in netto vantaggio rispetto al -12% delle esportazioni complessive del Paese. Questo grazie anche a prodotti versatili ed economici come pasta e riso. È l'analisi di Federalimentare, su dati Istat, per l'export alimentare italiano nel mondo, da cui emerge anche quanto le esportazioni dell'industria alimentare italiana possano dirci su come sono recepite le nostre eccellenze all'estero, i cibi più richiesti e come cambiano i trend e le tendenze negli anni.

I più tradizionali e economici alimenti della dieta mediterranea aiutano a calmierare il carrello della spesa, con incrementi sui 10 mesi 2020 pari al +15,6% per la pasta e al +12% per il riso. Mentre scendono i vini (-8,4% in valore) e le acque minerali (-8,5% in valore). Risultato, spiega Federalimentare, dovuto anche al fatto che il canale Horeca è chiuso in tutto il mondo. Tut-

tavia, superato questo cavo d'onda la qualità dell'offerta alimentare nazionale aprirà immediatamente nuovi e premianti spazi di mercato, come avvenuto negli ultimi anni. Se guardiamo, infatti, alle preferenze mostrate dai mercati esteri nei confronti del nostro "food and beverage" nel periodo 2015-2019, emerge un progresso del +22,1% dell'export del comparto, a fronte del +14,8% delle esportazioni complessive del Paese. I progressi maggiori risultano appannaggio di acquaviti e liquori (+88,6%) e lattiero-caseario (+38,4%). Seguono molitorio (+29,9%), dolciario (+29,2%) e caffè (+23,3%). Ma c'è un dato significativo. Malgrado la concorrenza, le esportazioni agroalimentari italiane hanno mostrato nel periodo una crescita del valore medio unitario di circa 11 punti percentuali. Significa che i consumatori esteri hanno riconosciuto la qualità dei nostri prodotti alimentari e hanno accettato dinamiche espansive di prezzo per acquistarli. Non a caso la Dop Economy ha ricevuto un forte impulso, grazie alle grandi produzioni certificate.

Il comparto delle Dop italiane ha raggiunto un fatturato nel 2019 di 16,9 miliardi, pari al-

l'8,4% del fatturato agroalimentare complessivo del Paese, equivalente a 202 miliardi (145 miliardi di industria alimentare + 57 miliardi del primario). E sul fronte dell'export, sempre nel 2019, un risultato pari di 9,5 miliardi di euro, pari al 21,9% dell'intero export agroalimentare italiano (43,4 miliardi).

Tuttavia, le esportazioni del food and beverage Made in Italy nei primi 10 mesi dell'anno passato (rispetto al 2019) si sono fermate su un faticoso +0,1%, rimanendo comunque in netto vantaggio rispetto al -12% parallelo delle esportazioni complessive del Paese. Ma a novembre, dicono gli esperti di Federalimentare, dovrebbero recuperare un po', portando il bilancio degli ultimi 11 mesi a oltre lo 0,1%. La stima è quindi che l'anno 2020 chiuderà per l'export in sostanziale pareggio.

E nel 2021 ci potrebbe essere un sostanziale recupero se - come ci si aspetta - l'Horeca riaprirà e recupererà circa 1/3 di quello che è il suo potenziale.

In questo caso quindi l'export del 2021 potrebbe non solo tornare ai livelli del 2019 ma fare di meglio e chiudere l'anno con un +3 punti percentuali rispetto al 2019.



Peso:20%